



COMUNE DI TRENTO

Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone

Reparto polizia amministrativa e sicurezza urbana

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO

tel - fax

polizia.locale@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

su appuntamento

Trento, 23 dicembre 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 2742/2020

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Divieto di fumo in prossimità degli edifici scolastici e delle fermate del trasporto pubblico.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

preso atto che successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono state adottate una serie di misure restrittive, sia a livello nazionale sia a livello provinciale, con lo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, incidendo sia sulle libertà delle persone sia sullo svolgimento delle attività economiche;

visto il decreto legge 25 marzo 2020 n.19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 22 maggio 2020, n.35;

visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 recante : "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, che ha prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza;

viste la Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stata disposta rispettivamente la proroga al 15 ottobre 2020 e successivamente al 31 gennaio 2021 dello lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza sanitario al 31 gennaio 2021 e la conseguente proroga delle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da COVID-19, introducendo inoltre l'obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



visto il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19", pubblicato su G.U. n. 299 del 2 dicembre 2020;

visto il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19", pubblicato su G.U. n. 313 del 18 dicembre 2020;

visto il Dpcm 3 dicembre 2020 che ribadisce le misure di prevenzione e distanziamento ed in particolare riguardo l'uso della mascherina prevede: *"Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi"*;

vista l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 59 del 4 dicembre 2020 : "Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell'emanazione del Dpcm 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». Ulteriori disposizioni in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria";

preso atto che l'ordinanza n. 59 d.d. 03.12.2020, al punto 2) indica: *"sul territorio provinciale si applica quanto disposto dall'art.1, comma 1 del Dpcm 3 dicembre 2020, secondo cui è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi"* e al punto 3): *"sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste l'obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia d'età 3-6 anni"*;

vista la Legge 11 novembre 1975 n. 584, recante: *"Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"*;

visto l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 che prevede che il divieto di fumare previsto per i locali aperti al pubblico, si applichi anche: *"alle aree di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione nonché alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS"*. Ed inoltre lo stesso divieto venga esteso: *"al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di*



anni diciotto e di donne in stato di gravidanza”;

vista la L.P. 22 dicembre 2004, n. 13 recante “ Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie” che all’art. 18 dettaglia i luoghi in cui è fatto divieto di fumare, specificando che tale divieto si applica: *negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, negli esercizi commerciali, negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, nei rifugi, nei locali destinati all’esercizio di attività agrituristica, nei mezzi di trasporto pubblico di competenza della Provincia e nelle relative sale di attesa e di biglietteria delle stazioni e delle fermate, negli esercizi di intrattenimento e di svago, nei locali chiusi comunque aperti a utenti o al pubblico, utilizzati nell’ambito di attività e materie di competenza provinciale ed inoltre in tutti i luoghi aperti di pertinenza degli asili nido, delle scuole per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura specificamente adibita ad ospitare soggetti di età inferiore ad anni diciotto;*

considerato che ai sensi dell’art.18 della L.P. 13/2004 e della deliberazione della Giunta provinciale n.2386 d.d. 09.10.2009, il divieto di fumo risulta essere stato esteso anche agli spazi all’interno delle pensiline del trasporto pubblico;

accertato che in corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale, e nelle aree prospicienti e prossime gli istituti scolastici, si formano assembramenti di persone che, seppur differenti tra loro sia per il numero di soggetti coinvolti sia per la durata degli stessi, favoriscono in via potenziale la diffusione del virus. Considerato che per tali assembramenti risulta difficile l’intervento da parte degli operatori di polizia in ragione del numero di persone coinvolte, del prolungamento dello stazionamento e della policentricità delle zone coinvolte;

evidenziato come, nell’ambito delle aggregazioni spontanee di cui al punto precedente, i fumatori possano aumentare i rischi di diffusione del virus all’atto di fumare dovendo a tal fine rimuovere o abbassare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie;

preso atto dell’attuale *trend* dei casi di contagio e della situazione sanitaria nel territorio provinciale e considerato che attualmente sono presenti focolai del virus legati anche all’assembramento di persone in spazi pubblici e ritenuto pertanto necessario adottare ogni ulteriore misura idonea e volta a contenere la diffusione della pandemia;

considerato che le amministrazioni locali, possono emanare provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli disposti a livello nazionale ed in considerazione della necessità di proseguire con l’adozione di misure di controllo a tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di ulteriore diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell’ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo o l’utilizzo dei dispositivi individuali di sicurezza;

considerato che la persistente circolazione del virus Covid-19 tra la popolazione, impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;

ritenuto pertanto necessario adottare, in via precauzionale, su tutto il territorio comunale, a partire dalla data di ripresa delle lezioni scolastiche dopo le festività natalizie, prevista per il 7 gennaio 2021, il divieto di fumare in corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale, e nelle aree prospicienti e prossime gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

ritenuto di specificare che il divieto di fumare si applica nel caso in cui il fumatore si trovi in presenza di altre persone e nel raggio di 15 metri dalla segnaletica verticale che indica le fermate del trasporto pubblico o alla medesima distanza dagli ingressi degli istituti scolastici;

ritenuto che l’efficacia della presente ordinanza debba esplicare i suoi effetti dal giorno 7 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021 compreso, fatta salva la possibilità di prorogarne l’efficacia, modificare o integrare il provvedimento con ulteriori disposizioni o restrizioni;

visto l’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l’articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”;

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;



o r d i n a

a partire dal 7 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021 compresi, su tutto il territorio comunale:

il divieto di fumare nel raggio di 15 metri dalla segnaletica verticale che indica le fermate del trasporto pubblico o alla medesima distanza dagli ingressi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, qualora in tali spazi siano presenti altre persone;

a v v e r t e

- nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del D.L. n° 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del D.L. n° 33/20202 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;
- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

LG/me

Destinatari:

- Questura di Trento
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Segreteria Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- Servizio Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport
- Servizio Polizia Locale